SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1368-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PACINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1978

Ulteriore stanziamento
per la ricostruzione della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1368 che reca un ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia non abbisogna di particolare illustrazione.

È a tutti noto come l'opera pubblica oggetto del finanziamento costituisca un elemento fondamentale di raccordo con il territorio francese e come essa faccia parte degli accordi intervenuti tra il nostro Governo e quello francese il 24 giugno 1970, con la firma della Convenzione italo-francese, ratificata con legge 18 giugno 1973, n. 475.

La prima autorizzazione di spesa per la costruzione del tratto ferroviario in questione venne stabilita con la legge 30 giugno 1971, n. 510, per un ammontare di lire 1.700 milioni in aggiunta al contributo forfettario francese di 6 milioni di franchi.

Fin dall'inizio tale somma appariva non del tutto adeguata; si aggiungano poi la costante e imprevedibile lievitazione dei costi nonchè l'attuazione di opere inizialmente non progettate che hanno portato ad un successivo, ulteriore stanziamento di lire 12.000 milioni con legge 12 maggio 1975, n. 158.

La somma complessiva di lire 18.700 milioni stanziati per la suddetta opera appare oggi del tutto insufficiente per il proseguimento ed il completamento dei lavori. Esiste d'altra parte un preciso impegno dell'Italia, in base alla citata Convenzione, per la realizzazione dell'opera; occorre pertanto provvedere ad un ulteriore stanziamento.

I lavori di completamento in territorio francese ed italiano sono stati valutati nella misura di lire 16.000 milioni, di cui lire 11.700 milioni per il finanziamento dei lavori condotti dalla Société nationale des chemins de fer e lire 4.300 milioni per il finanziamento dei lavori ancora da eseguirsi in territorio nazionale.

Il disegno di legge n. 1368, al nostro esame, è stato all'uopo predisposto dal Governo; esso consta di due articoli.

L'articolo 1 stabilisce che ad ulteriore integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 27 luglio 1967, n. 635, 30 giugno 1971, n. 510 e 12 maggio 1975, n. 158, è disposto un ulteriore stanziamento di lire 16.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 10.000 milioni nell'esercizio 1978 e 6.000 milioni nell'esercizio 1979.

L'articolo 2 stabilisce che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge avvenga mediante riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1978 e del corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1979. Viene inoltre autorizzato il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La 8ª Commissione, esaminato il disegno di legge nelle sedute del 17 e del 18 ottobre, ha pienamente concordato sulla sua opportunità dando perciò mandato al relatore di sollecitarne l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PACINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 27 luglio 1967, n. 635, 30 giugno 1971, n. 510, e 12 maggio 1975, n. 158, per il ripristino della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, è disposto un ulteriore finanziamento dell'importo di lire 16.000 milioni.

L'importo indicato nel precedente comma sarà stanziato nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 10.000 milioni nell'esercizio 1978 e di lire 6.000 milioni nell'esercizio 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1978 e del corrispondente capitolo dell'anno finanziario successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.